



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2021.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
OLOCCO Franco	Sindaco	X	
BECCHIS Elio	Consigliere	X	
SONA Matteo	Consigliere		X
VANZETTI Irene	Consigliere	X	
BERBOTTO Giuseppe	Consigliere	X	
NOTA Stefano	Consigliere	X	
BELTRANDO Luca	Consigliere	X	
BONETTO Giuseppe	Consigliere	X	
DEMICHELIS Margherita	Consigliere	X	
NOTA Annamaria	Consigliere	X	
FERRERO Roberta	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1
SERVENTI Giovanni- Vice Sindaco	Assessore extra consiliare	X	
GRANATO Laura	Assessore extra consiliare	X	

Con l'intervento e l'opera del. **Dott. Fausto SAPETTI**, Segretario Comunale,

Essendo legale il numero degli intervenuti, **OLOCCO Franco** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Parere Contabile	Favorevole	21/12/2022	F.to:OLOCCO Franco
Parere Tecnico	Favorevole	21/12/2022	F.to:OLOCCO Franco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Rilevato che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., annualmente il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data della deliberazione, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato che azioni di razionalizzazione sono adottate qualora le Amministrazioni rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25/CC del 27.09.2017 ha approvato il piano di ricognizione straordinario previsto per l'anno 2017, nel quale sono evidenziate le partecipazioni possedute e valutata la possibilità di mantenimento o di cessione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/CC del 21.12.2021 con la quale è stato effettuata la ricognizione in argomento alla data del 31.12.2020 e che relativamente sul M.O.R. (Mercato Ortofrutticolo del Roero) con atto deliberativo del C.C. nr. 53 del 25.11.2019 il Comune di Ceresole d'Alba si è avvalso della facoltà prevista dal c. 5 bis dell'art. 24 del TUSP riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della misura di razionalizzazione e che è prevista la trattazione nella presente seduta consiliare della trasformazione del M.O.R. s.c.a.r.l. (società consortile a responsabilità limitata) in Azienda speciale consortile;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2021 ad oggetto: " Servizio idrico integrato – Gestione in house mediante affidamento al gestore unico d'ambito Co.ge.si s.c.rl. Acquisizione di partecipazioni nella società A.c.d.a Spa . Trasferimento degli impianti ex art. 153 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152"

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Si rende necessario provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni ai sensi di quanto dispone l'art. 20 comma 1 del TUSP rispetto a quanto deliberato con deliberazione n.25 /CC in data 27.09.2017 e con gli aggiornamenti sopra citati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1,

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/CC del 21.12.2021 con la quale è stata effettuata la ricognizione in argomento alla data del 31.12.2020 e che relativamente sul M.O.R. (Mercato Ortofrutticolo del Roero) con atto deliberativo del C.C. nr. 53 del 25.11.2019 il Comune di Ceresole d'Alba si è avvalso della facoltà prevista dal c. 5 bis dell'art. 24 del TUSP riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della misura di razionalizzazione e che è prevista la trattazione nella presente seduta consiliare della trasformazione del M.O.R. s.c.a.r.l. (società consortile a responsabilità limitata) in Azienda speciale consortile;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2021 ad oggetto:” Servizio idrico integrato – Gestione in house mediante affidamento al gestore unico d'ambito Co.ge.si s.c.rl. Acquisizione di partecipazioni nella società A.c.d.a Spa . Trasferimento degli impianti ex art. 153 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Si rende necessario provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni ai sensi di quanto dispone l'art. 20 comma 1 del TUSP rispetto a quanto deliberato con deliberazione n.25 /CC in data 27.09.2017 e con gli aggiornamenti sopra citati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel e smi;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: dieci

Favorevoli: nove

Astenuti: uno (Ferrero R.)

D E L I B E R A

1. Di prendere atto e approvare la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto ed approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che risulta redatto sul modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR con le seguenti risultanze finali.

1	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,16%
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota del 0,46%
3	STR Società Trattamento Rifiuti srl	Quota del 1,26 %
4	Acda Spa	Quota del 0,002%
5	Mercato ortofrutticolo	Quota del 4,15%

3. Di mantenere inalterata la partecipazione nella Società ACDA Spa con una quota del 0,002 ed in Cogesi srl (partecipazione indiretta).
4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.
5. Di dare atto che le schede relative alle singole partecipazioni azionarie saranno inviate alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro la scadenza prevista unitamente a copia della presente deliberazione.
6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
7. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché della Revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con delibera n.25/CC del 27.09.2017;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: OLOCCO Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fausto SAPETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **03-feb-2023** al **18-feb-2023** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Ceresole d'Alba, li 03-feb-2023

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
F.to: BURZIO Dott.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ceresole d'Alba, li 03-feb-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto SAPETTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione

() è divenuta esecutiva in data 03-feb-2023, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del del Decretoo Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del del Decretoo Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Ceresole d'Alba, li 03-feb-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fausto SAPETTI
